



STATUTO

COSTITUZIONE E SCOPI

Art.1 - E' costituita in Treviso la "Associazione della Proprietà Edilizia della Città e della Provincia di Treviso", la quale potrà essere individuata anche come "Associazione Proprietà Edilizia di Treviso" o con la sigla "A.P.E. Treviso".

L'Associazione può istituire sue delegazioni nei comuni della provincia ed aderisce alla Confederazione Italiana della proprietà edilizia (CONFEDILIZIA) con sede in Roma.

Art.2 - L'Associazione è apolitica, senza scopi di lucro e l'adesione ad essa ha carattere volontario.

Art.3 - L'Associazione ha i seguenti scopi:

- provvedere all'assistenza e tutela degli interessi della proprietà edilizia che riguardano direttamente oppure indirettamente i singoli proprietari di fabbricati, o gli Enti, favorendo la conservazione, lo sviluppo ed il progresso dell'edilizia in Città e in Provincia;
- promuovere la costituzione di nuclei, di sezioni, di gruppi per la difesa della categoria e curarne lo sviluppo nell'ambito delle norme del presente Statuto;
- elaborare con gli organi competenti, privati e pubblici, eventuali programmi e piani interessanti la proprietà edilizia;
- adempiere a tutti gli altri compiti ed incarichi che venissero deliberati di volta in volta dall'Assemblea dei Soci e svolgere tutti quegli atti ed attività che appaiono necessari al raggiungimento del fine sociale.

Art.4 - Possono essere ammessi all'Associazione tutti coloro che, in Treviso o Provincia, dispongano di proprietà edilizia e che richiedano l'iscrizione all'Associazione.

Possono, quindi, far parte dell'Associazione tutti i privati, Società, Enti e Condomini che a titolo di proprietà, usufrutto, uso o gestione, dispongano di alloggi, uffici, negozi, magazzini, fabbricati industriali, alberghi ed aree fabbricabili.

L'adesione all'Associazione comporta:

- a) l'obbligo di pagare annualmente la quota associativa;
- b) l'obbligo di osservare il presente Statuto e le deliberazioni che in base allo stesso saranno adottate dagli Organi dell'Associazione.

ART. 5 - L'adesione ha la durata di un biennio e si intenderà rinnovata tacitamente per un egual periodo di tempo ove non venga disdetta dall'Associato entro il 31 dicembre di ogni biennio.

La quota o il contributo associativo non sono trasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono soggetti a rivalutazione.

La qualifica di associato si perde:

- a) per la perdita della proprietà, usufrutto, uso o gestione;
- b) per deliberazione motivata del Consiglio Direttivo dell'Associazione per gravi inadempienze agli obblighi assunti, oppure per indegnità. Contro tale deliberazione è ammesso il ricorso all'Assemblea Generale dei Soci.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art.6 - Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Collegio dei Revisori dei Conti.

DELL'ASSEMBLEA

Art.7 - L'Assemblea è composta da tutti gli iscritti all'Associazione in regola con le contribuzioni associative.

Art.8 - L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo: in seduta ordinaria una volta all'anno; in seduta straordinaria ogni qualvolta il Consiglio lo reputi necessario o ne facciano richiesta scritta almeno un quarto dei Soci.

Art.9 - L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è valida in prima convocazione quando vi presenziano almeno la metà dei Soci iscritti; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci presenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta.

Art.10 - L'invito ai Soci per la riunione sarà diramato a cura della Presidenza mediante avviso personale.

Art.11 - L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente o da un Consigliere designato dal Consiglio Direttivo.

Art.12 - Ciascun Socio partecipante all'assemblea ha diritto ad un voto. I Soci hanno facoltà di farsi rappresentare all'Assemblea mediante delega scritta. A ciascun delegato non potranno essere conferite più di due deleghe.

Art.13 - In seduta ordinaria, l'Assemblea è competente a:

- discutere ed approvare i bilanci, il rendiconto annuale economico e finanziario, le relazioni del Consiglio Direttivo e dei Revisori dei Conti, le eventuali modifiche da apportare alle quote associative anche in misura diversa da quella adottata dal Consiglio Direttivo.

- nominare le cariche sociali, giusti gli artt. che seguono;

- esaminare questioni e problemi attinenti alla proprietà edilizia, impartendo agli Organi esecutivi (Consiglio Direttivo e Collegio dei Revisori dei Conti) gli indirizzi di massima per l'attività da svolgersi.

In seduta straordinaria è competente a:

- deliberare eventuali modifiche allo Statuto;

- deliberare lo scioglimento dell'Associazione;

- decidere in ogni e qualsiasi materia sottratta alla specifica competenza dell'Assemblea ordinaria.

DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art.14 - Il Consiglio Direttivo è composto di 8 membri che durano in carica un biennio; elegge nel suo seno un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario, un Tesoriere.

Art.15 - Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta al semestre ed ogni qualvolta lo richiedono il Presidente o, previa richiesta scritta, non meno di tre Consiglieri.

La convocazione avverrà a cura del Presidente, con avviso personale ai Consiglieri da comunicarsi almeno 5 giorni prima della indetta riunione.

Le riunioni, presiedute dal Presidente o dal Vice Presidente ove assente il primo, sono valide con la presenza effettiva della metà dei componenti il Consiglio.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta; in caso di parità di voti, prevale quello di chi Presiede.

Art.16 - Il Consiglio Direttivo è competente a:

- curare, nell'ambito delle direttive assembleari, il concreto raggiungimento dei fini sociali;

- decidere, se reputata opportuna, sia l'adesione dell'Associazione ad Organizzazioni Nazionali di Categoria, sia, se richiesta, la costituzione di gruppi mandamentali;

- promuovere contatti, inchieste, dibattiti, aggiornamenti che tocchino in via diretta o mediata gli interessi dell'Associazione o degli Associati;

- provvedere alla vita interna dell'Associazione attuando tutto quanto indispensabile al buon andamento sia amministrativo che organizzativo;

- apportare modifiche alle quote associative, in misura non superiore al dieci per cento annuo ove necessità di bilancio lo richieda;

- deliberare in materia di esazioni delle quote sociali;

- compilare i bilanci preventivi da sottoporre entro il mese di marzo di ciascun anno all'Assemblea generale, unitamente alla propria relazione;

- dirimere le controversie che insorgessero tra Associati e Associazione o tra membri del Consiglio Direttivo e Consiglio stesso; in tale ipotesi la decisione consigliare verrà presa, sentito l'interessato, senza sostituzione del medesimo ed a maggioranza assoluta dei presenti;

- predisporre il testo di quegli emendamenti statutari che si rendano opportuni o indispensabili col sopravvenire di norme speciali in materia di associazioni fra proprietari edilizi, testo da sottoporre a ratifica dell'Assemblea che sarà pertanto convocata in seduta straordinaria.

Art. 17 - Il Consigliere decade dalla carica, qualora non partecipi alle riunioni del Consiglio Direttivo per due volte consecutive senza valida giustificazione, o per tre volte anche in presenza di valide motivazioni.

Art. 18 - In caso di decadenza della carica di un Consigliere o di più Consiglieri, si provvederà dal Consiglio stesso alla integrazione dei posti vacanti, cooptando il primo dei non eletti dall'Assemblea dei Soci e di seguito in graduatoria tra i votati, e, in caso di necessità, tra persone scelte fra i Soci; i prescelti manterranno l'incarico sino alla riunione assembleare immediatamente successiva.

DELLA PRESIDENZA

Art. 19 - L'Ufficio di Presidenza è costituito dal Presidente, dal Vice Presidente e dal Segretario, eletti a norma dell'art. 14.

Il Presidente assume a tutti gli effetti la rappresentanza legale dell'Associazione "erga omnes" nonché in giudizio.

Art. 20 - Il Presidente è competente a:

- provvedere per l'attuazione delle deliberazioni assembleari e consigliari;
- disporre tutto quanto necessario per lo svolgimento e lo sviluppo dell'attività associativa sia all'interno che all'esterno, salvo le specifiche attribuzioni in materia del Consiglio Direttivo e coordinamento con le stesse;
- delegare, ove necessario, talune delle proprie funzioni al Vice Presidente, ivi compresa quella della rappresentanza legale.

Art. 21 - In caso di suo temporaneo impedimento, il Presidente viene surrogato dal Vice Presidente, il quale pertanto, nell'ambito delle mansioni svolte, assume tutte le prerogative presidenziali come sancite dal presente Statuto.

DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 22 - Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto di due membri effettivi e due membri supplenti scelti fra i Soci o fra non Soci che non facciano parte di alcun altro Organo Sociale.

Essi durano in carica un biennio e sono rieleggibili.

Art. 23 - Il Collegio dei Revisori dei Conti è tenuto a:

- controllare l'andamento della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione;
- redigere annualmente un rendiconto economico - finanziario e la relazione sul conto consuntivo annuale per l'Assemblea generale, entro il mese di marzo;

Art. 24 - I Revisori dei Conti devono partecipare alle riunioni dell'Assemblea ed a quelle del Consiglio Direttivo, se convocati.

FONDO DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 25 - Il Fondo dell'Associazione è costituito da:

- a) dalle quote che devono corrispondere i Soci entro il primo trimestre di ciascun anno;
- b) dai contributi versati dai Soci;
- c) dalle eccedenze attive delle gestioni annuali;
- d) dalle elargizioni e lasciti costituiti a favore dell'Associazione o dalla eventuale devoluzione di beni fatta a qualsiasi titolo a favore dell'Associazione stessa.

Art. 26 - Durante la vita dell'Associazione è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili od avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 27 - In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio residuo deve essere devoluto ad associazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della L. 23/12/1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 28 - Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si applicano le norme del Codice Civile.

F.to Agostino Rossi

F.to Antonio Ulrico Caruso

Treviso 25 (venticinque) Gennaio 1999 (millenovecentonovantanove).

Allegato "A" al N. 73751 del Repertorio e N. 5528 della Raccolta
NOTAIO Dr. Antonio Ulrico Caruso – Piazza Duomo n.26 - 31100 TREVISO

A.P.E. – ASSOCIAZIONE PROPRIETA' EDILIZIA
Riviera Garibaldi, 19 – 31100 TREVISO – Tel 0422/579703 Fax 0422/574436
www.confediliziatreviso.it - e-mail: info@confediliziatreviso.it